

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

- I diritti fondamentali: **assoluti**, tendenti alla massima espansione, ma non per questo **illimitati** perché «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (C. cost. 1/1956)
 - **interessi generali**: dignità della persona; sanità, sicurezza e incolumità pubblica, buon costume, ecc.
 - **diritti altrui**: “La libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha come limite che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti” (art. 4 Dich. 1789)
 - **bilanciamento tra diritti**: diritto di cronaca vs. diritto alla riservatezza; libertà d’intrapresa e diritto al lavoro vs. diritto alla salute
- controllo della Corte costituzionale su ragionevolezza legge

I limiti ai diritti fondamentali

- Limiti all'esercizio dei diritti fondamentali:
 - **espresi** in Costituzione
 - **impliciti** perché da essa deducibili

 - **soggettivi**
 - **oggettivi**
 - **generali** o **particolari** a seconda se riferiti a tutti i soggetti/diritti o no

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI SOGGETTIVI: A) GENERALI

La tutela costituzionale della capacità giuridica

Articolo 22 Cost.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome

- **Capacità giuridica**: presupposto per essere titolari di diritti e doveri; acquisita al momento della nascita (art. 1 c.c.; concepito)
 - reazione al fascismo che privò della cittadinanza ebrei e oppositori e impose italianizzazione cognomi di minoranze linguistiche
 - tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si contrasti.
 - eccezione XIII disp. finale (divieto elettorato attivo e passivo per membri Casa Savoia): effetti cessati ex l. cost. 1/2002

I limiti ai diritti fondamentali

La capacità di agire

- **Capacità di agire:** capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquisita con il compimento della maggiore età
- Ne sono privi
 - **minori**
 - **interdetti** per abituale infermità mentale o per legge
 - **inabilitati:** infermi di mente non gravi, sordi e ciechi senza sufficiente educazione, alcolisti, tossico-dipendenti, prodighi
- entrambi però possono votare

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI SOGGETTIVI: B) PARTICOLARI

- Situazioni di “**soggezione speciale**”
 1. Detenuti
 2. Militari
 3. Ricoverati
 4. Titolari di taluni pubblici uffici

I limiti ai diritti fondamentali

1. LO STATUS DI DETENUTO

Articolo 13.4 Cost.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

- **Divieto di violenza fisica e morale**, salvo ragioni di ordine e sicurezza
- **Divieto di tortura** per cui è punito «chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale (...) se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona» (art. 613-*bis* c.p. introdotto con l. 110/2017; artt. 3 CEDU e 4 CDFUE)

I limiti ai diritti fondamentali

- **Divieto di pene o trattamenti contrari al senso di umanità o degradanti** (art. 27.3 Cost.) in considerazione dell'età e dello stato di salute del detenuto
 - legittimità regime di detenzione speciale *ex art. 41-bis l. 354/1975*
 - illegittimità castrazione chimica
 - differimento pena - non automatico (C. cost. 264/2009) - in caso di AIDS o malattia particolarmente grave (art. 146.1 n. 3 c.p.)
 - sovraffollamento carcerario (Corte EDU 8.1.2013 *Torreggiani*):
 - rimedi strutturali: riduzione flussi in entrata (misure cautelari e pene alternative alla detenzione) e aumento flussi in uscita (riduzione pena 1 giorno ogni 10)

I limiti ai diritti fondamentali

Amnistia ed indulto

Art. 79 Cost. (dopo l. cost. 1/1992)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge

- **Amnistia** estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (art. 151.1 c.p.)
- **Indulto** estingue, in tutto o in parte, la pena o la commuta, senza estinzione del reato (senza assoluzione)

I limiti ai diritti fondamentali

L'ordinamento penitenziario

- «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (art. 1.1 l. 354/1975)
- **Diritti fondamentali *nel* carcere**
 - riservatezza; assistenza sanitaria; informazione; studio; voto; culto religioso; attività culturali, ricreative e sportive
 - lavoro (anche fuori dal carcere tramite permessi)
 - tutela della maternità (detenzione domiciliare o presso ICAM)
 - ricevere e inviare corrispondenza (specie con difensore); colloqui con parenti (sui rapporti intimi C. cost. 301/2012)
 - tutela giurisdizionale in caso di provvedimenti disciplinari

I limiti ai diritti fondamentali

La finalità rieducativa della pena Articolo 27.3 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

- **Le tre finalità della pena:**

- a) afflittiva (teoria c.d. retributiva o vendicativa)

- b) intimidatoria (teoria c.d. dissuasiva)

- c) emendativa (teoria c.d. rieducativa) accolta dall'art. 27 Cost.

- “tendere” non in senso polifunzionale ma come ammissione della difficoltà del processo di rieducazione

I limiti ai diritti fondamentali

- La pena per avere un «**volto costituzionale**» deve essere
 - proporzionale anziché eccessiva rispetto al reato
 - individuale anziché fissa in base alla condizione del soggetto
 - flessibile anziché immodificabile in corso di esecuzione
- I percorsi individuali di rieducazione e reinserimento del detenuto (l. 663/1986 c.d. Gozzini) come obbligo morale e investimento sociale grazie all'abbattimento del tasso di recidiva

I limiti ai diritti fondamentali

- La non incostituzionalità dell'**ergastolo** (C. cost. 168/1994) solo però se revisionabile
 - anche per i condannati per gravi reati che non abbiano collaborato con la giustizia (c.d. ergastolo ostativo) (C.EDU 13.6.2019 *Viola c. Italia*; C. cost. 253/2019, 263/2019 sui minori)

I limiti ai diritti fondamentali

Il divieto della pena di morte

Art. 27.4 Cost.

Non è ammessa la pena di morte, ~~se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (l. cost. 1/2007)~~

- **Divieto di pena di morte perché:**

- a) in contrasto con il principio di umanità e la funzione rieducativa della pena
- b) non consente di riparare agli errori giudiziari
- c) pone lo Stato sullo stesso piano degli omicidi
- d) usa la vita del condannato come strumento benché statisticamente non abbia alcuna efficacia deterrente sui delitti con essa puniti
- e) contraddittoriamente toglie la vita in nome della sacralità e intangibilità della vita

I limiti ai diritti fondamentali

2. LO STATUS DI MILITARE

- La condizione dei militari secondo il **Codice dell'ordinamento militare** (d.lgs. 66/2010 come modificato da d.lgs. 20/2012) oscilla tra
 - “**carattere assorbente**” del servizio (C. cost. 449/1999) in ragione dell'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane [che] è il fondamento dei doveri del militare” (art. 1348.1)
 - **tutela dei diritti fondamentali** che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini (art. 1465.1; C. cost. 332/2000)
 - sposarsi (C. cost. 445/2002) e avere figli (C. cost. 332/2002)
 - presentare reclami all'autorità militare (C. cost. 126/1985)
 - manifestare pubblicamente il proprio pensiero (art. 1472)

I limiti ai diritti fondamentali

- Le **particolari limitazioni a diritti di libertà**:
 - restrizioni alla libertà personale proprie dell'ordinamento militare solo se minime
 - riserva assoluta di legge su procedimento disciplinare: presupposti, tipologia sanzioni, diritto di difesa ed al contraddittorio dinanzi alla commissione di disciplina
 - riserva di giurisdizione: ricorso ai giudici militari; ricorso straordinario al Capo dello Stato
 - limitazioni alla libertà di circolazione (art. 1469.1) e di espatrio (art. 1469.3)
 - divieto di sciopero (art. 1475.4)
 - non possono aderire ai sindacati esistenti (art. 1475.2) ma costituirne di nuovi alle condizioni e con i limiti previsti per gli organismi di rappresentanza militare (C. cost. 120/2018)

I limiti ai diritti fondamentali

- Divieto di riunioni politiche o arbitrarie (C. cost. 24/1989) o senza autorizzazione fuori e dentro luoghi militari (C. cost. 31/1982), tranne quelle degli organismi di rappresentanza dei militari (art. 1470)
- Divieto di costituire associazioni senza autorizzazione (art. 1475)
- Divieto non d'iscrizione ma di attività politica (art. 1483 ss.) in esecuzione dell'art. 98.3 Cost. («Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i (...) militari di carriera in servizio attivo...»)

I limiti ai diritti fondamentali

3. LO STATUS DEI RICOVERATI

- Le limitazioni alle libertà personali dei **ricoverati** in strutture ospedaliere
 - il diritto al consenso informato non solo sui trattamenti terapeutici ma anche sulle condizioni di degenza
 - ricorso a
 - organi interni al servizio ospedaliero (Tribunale del malato)
 - difensore civico
 - giudice ordinario

I limiti ai diritti fondamentali

4. LO STATUS DI PARLAMENTARE (art. 68 Cost.)

- **Insindacabilità** delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (anche consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri del Csm)
- **Immunità penale**: dopo il 1993 autorizzazione della camera di appartenenza solo per limitazioni della libertà
 - **personale**: divieto di arresto, perquisizioni, privazione della libertà personale o mantenimento in detenzione, tranne flagranza reato o esecuzione sentenza passata in giudicato
 - **domicilio**: perquisizioni domiciliari (ufficio del parlamentare)
 - **comunicazione**: sequestro corrispondenza, intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche (preventive o successive)

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI OGGETTIVI GENERALI

1. STATO DI GUERRA
2. STATO DI EMERGENZA
3. ORDINE PUBBLICO

I limiti ai diritti fondamentali

LA GUERRA

Art. 11 Cost.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie nazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

- **Non pacifismo estremo o assoluto** ma
 - **ripudio della guerra offensiva** d'iniziativa nostra o di altri Stati
 - **ammissione della guerra difensiva**
 - **nostra** (difesa della Patria come sacro dovere: art. 52 Cost.)
 - **altrui se deliberata da organizzazioni internazionali** (ONU, NATO, UE) ai fini d'un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni

I limiti ai diritti fondamentali

- **Stato di guerra deliberato** dalle Camere *ex art. 78 Cost.* tramite atto legislativo di delega al Governo non *ex art. 76 Cost.* per assenza criteri direttivi e termine
- **Conseguenze**
 - poteri normativi primari del Governo
 - proroga Camere (art. 60.2 Cost.)
 - giurisdizione tribunali militari (art. 103.3 Cost.)
 - sentenze non impugnabili in Cassazione (art. 111.2 Cost.)
 - non più pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2007)

I limiti ai diritti fondamentali

2. LO STATO DI EMERGENZA

- ***Salus rei publicae suprema lex esto***

➤ previsto in altre Costituzioni (stato di necessità, d'eccezione, d'assedio): artt. 16 Cost. Francia; 55 e 116 Cost. Spagna; 80a, 12a, 35 e 91 Cost. Germania; 48.1 Cost. Grecia; 19.2 Cost. Portogallo

➤ ogni **Stato membro del Consiglio d'Europa** “in caso di guerra o di altro pericolo pubblico” può adottare misure in deroga alle libertà previste dalla CEDU, purché strettamente necessarie e non in contrasto con gli obblighi internazionali (art. 15 su «stato d'urgenza),
- specie per libertà d'espressione (art. 10), riunione e associazione (art. 11) soggette alle “**misure necessarie** in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico”

I limiti ai diritti fondamentali

- La **necessità** riconosciuta, con l'urgenza, in Costituzione a fondamento di specifici atti *extra ordinem*
 - provvedimenti limitativi delle libertà personali (art. 13) e di domicilio (art. 14); emanazione di decreti-legge (art. 77); sostituzione del Governo ad organi regionali e locali in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica» (art. 120)
 - **rifiutata** come fonte naturale del diritto quale stato di fatto per sospendere o derogare ai diritti fondamentali
 - stato d'assedio prefascista; stato di pericolo pubblico fascista
 - «la Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall'art. 117 Cost.» (C. cost. 148/2012)

I limiti ai diritti fondamentali

- In ogni caso «**di fronte ad una situazione d'emergenza**, (...) Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile **dovere di provvedere**, adottando una apposita legislazione d'emergenza”, purché **provvisoria** perché “l'emergenza, nella sua accezione più propria, é una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea” (C. cost. 15/1982, su misure emergenziali contro terrorismo)
- Il Presidente del Consiglio, in caso di pericolo di disordini, può dichiarare lo **stato di pericolo pubblico**, in base al quale, per ristabilire l'ordine pubblico, il Ministro dell'Interno può emanare ordinanze anche in deroga alle leggi vigenti e il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona (artt. 214-216 TULPS: costituzionale?)

I limiti ai diritti fondamentali

- Durante **COVID-19** Governo, in nome del fondamentale diritto alla salute, ha dichiarato stato di emergenza sanitaria ed adottato **decreto legge** (6/2020) che, senza prevedere un termine, obbliga le autorità competenti ad adottare “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica”
- Successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno progressivamente introdotto ed esteso all’intero territorio nazionale limitazioni alle libertà di: **circolazione** (con l’estero e all’interno, di fatto incisive sulla libertà personale), **riunione**, **espressione**, **culto**, **d’iniziativa economica** - non coperte da riserva di giurisdizione – e al **diritto all’istruzione e al lavoro**
 - DPCM sottratti al controllo sia preventivo del Presidente della Repubblica, sia successivo del Parlamento

I limiti ai diritti fondamentali

Le ordinanze di necessità ed urgenza

- Provvedimenti amministrativi temporanei, autorizzati per legge, adottati in deroga alle disposizioni vigenti, anche primarie, in determinate materie in presenza di motivati presupposti (casi di straordinaria necessità e urgenza, gravi situazioni di pericolo) e per specifiche finalità (sicurezza pubblica, ambiente, protezione civile...)
 - vietate nelle materie coperte da riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione
 - non in contrasto con le leggi nelle materie coperte da riserva di legge relativa
 - nel rispetto della Costituzione ed i diritti fondamentali da essa sanciti, i principi dell'ordinamento giuridico e le norme dell'Unione europea

I limiti ai diritti fondamentali

- Sempre più frequenti e diffuse:
 - **Prefetto** in caso di urgenza o per grave necessità pubblica
 - **Capo Dipartimento protezione civile** in caso di stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
 - Ministro Ambiente, Presidente Regione, Provincia o Sindaco su **gestione e smaltimento rifiuti e anti-inquinamento**
 - **Sindaco** con ordinanze “contingibili ed urgenti” (C. cost. 115/2011) su emergenze sanitarie o di igiene pubblica locali, incolumità pubblica e sicurezza urbana, degrado e vivibilità urbana, tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, occupazioni abusive, abusivismo commerciale, prostituzione

I limiti ai diritti fondamentali

3. L'ORDINE PUBBLICO

- Limite non espressamente previsto in Costituzione
- Opposte tesi
 - a) clausola riassuntiva dei limiti speciali** previsti negli artt. 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione), 18.2 (divieto associazioni paramilitari), 41.2 (libertà d'iniziativa economica) Cost.
 - b) limite generale** da intendere in senso non ideale ma materiale («ordre dans la rue») a tutela della pacifica convivenza sociale quale presupposto del “godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo” (C. cost. 168/1971; 428/2004)

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI SPECIALI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1. LA SANITÀ E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
2. LA SICUREZZA PUBBLICA
3. IL BUON COSTUME E IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ
UMANA
4. L'INTERESSE PATRIMONIALE DELLO STATO

I limiti ai diritti fondamentali

1. LA SANITÀ E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

- **Fine:** tutela del diritto alla salute come «interesse della collettività» (artt 32.2 Cost.; 54.4 TUEL), esplicitato in relazione a
 - **trattamenti sanitari obbligatori** (artt. 13 e 32.1 Cost.)
 - collettivi (vaccinazioni) o singoli (malati psichici: l. 180/1978)
 - **libertà di domicilio** (art. 14.3 Cost.):
 - ispezioni sanitarie nei luoghi di lavoro
 - **libertà di circolazione e di soggiorno** (art. 16.1 Cost.)
 - cordone sanitario
 - **libertà di riunione** (art. 17.3 Cost.)
 - **libertà d'iniziativa economica** che non può svolgersi in contrasto con la dignità umana (art. 41.2 Cost.)
 - **potere sostitutivo del Governo** in caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica e tutela livelli essenziali diritto alla salute (art. 120.2 Cost.)

I limiti ai diritti fondamentali

2. LA SICUREZZA PUBBLICA

- Bisogno sociale ma anche diritto personale attraverso prevenzione e repressione dei reati da parte dello Stato
- Limite **esplicito** in relazione a
 - libertà di **circolazione e soggiorno** (art. 16.1 Cost.)
 - libertà di **riunione** (art. 17.3 Cost.)
 - libertà d'**iniziativa economica** (art. 41.2 Cost.)
 - riferito alle modalità di produzione (sicurezza nel luogo di lavoro) e a quanto prodotto, che non deve essere nocivo
- Limite **implicito** in relazione alla
 - libertà **personale** e di **domicilio** (artt. 13 e 14 Cost.): l'incolumità pubblica

I limiti ai diritti fondamentali

3. BUON COSTUME E RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA

- Buon costume quale limite **esplicito** in relazione a
 - **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21.6 Cost.)
 - **libertà di religione** (art. 19 Cost.)
- Escluso per **arte e scienza** (art. 33 Cost.)
- Riferito non alla “morale comune” o alla “etica sociale” ma al
 - a) pudore sessuale** storicamente relativo, specie a tutela minori
 - b) comune sentimento della morale collegato al rispetto della dignità della persona umana**, quale limite ai trattamenti sanitari imposti per legge (art. 32.2 Cost.) e alla libertà d’iniziativa economica (art. 41.2 Cost.)
 - divieto di pubblicazione immagini impressionanti o raccapriccianti (C. cost. 293/2000) o incitanti a delitti o suicidi

I limiti ai diritti fondamentali



I limiti ai diritti fondamentali

L'INTERESSE PATRIMONIALE DELLO STATO

- Limite **esplicito** in relazione a
 - dovere di adempiere alle **prestazioni patrimoniali** imposte dalla legge (art. 23 Cost.)
 - dovere di **concorrere alle spese pubbliche** in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.)
 - limitazioni alla **libertà di domicilio** per fini economici o fiscali (art. 14.3 Cost.)
 - **nazionalizzazione imprese** (art. 43 Cost.)

I limiti ai diritti fondamentali

LE DEMOCRAZIE PROTETTE

I due opposti pericoli: il relativismo

- *«Il relativismo è quella concezione del mondo che l'idea democratica suppone» (Hans Kelsen)*

- però

La democrazia per mantenersi tale deve ammettere chi la combatte?

Oppure si fonda su valori supremi che vanno difesi con la forza?

È irragionevole che “il principio di libertà sia formulato con espressione talmente assoluta da farne approfittare anche i suoi avversari, che nel nome della libertà ottengono la possibilità illimitata di mettere fine alla libertà stessa”

W. Alstrow (liberale tedesco)

I limiti ai diritti fondamentali

- Infatti

*Vi chiediamo la libertà in nome dei vostri principi:
ve la negheremo in nome dei nostri!”*

Louis Veuillot (clerico reazionario francese)

*“Questo rimarrà sempre uno dei più grandi scherzi della democrazia,
cioè di aver dato ai suoi nemici mortali gli strumenti con i quali essere
distrutta”*

Joseph Goebbels (alla vigilia del crollo della Repubblica di Weimar)

I limiti ai diritti fondamentali

Il totalitarismo

Per difendersi dal totalitarismo la democrazia può adottarne i metodi senza snaturarsi, divenendo totalitaria essa stessa? Oppure deve combatterlo “con una mano legata”?

Entro quali limiti si può limitare il pluralismo in nome del pluralismo senza con ciò rinnegarlo?

A quanta libertà siamo disposti a rinunciare in nome della sua difesa?

E' meglio lasciare libero un colpevole che condannare un innocente?

I limiti ai diritti fondamentali

- La democrazia deve difendere se stessa - e con sé i diritti inviolabili dell'uomo - dai suoi nemici, siano essi maggioranza o minoranza, pena il suo suicidio, perché
 - non è agnostica ma si fonda sui valori supremi e perenni del **costituzionalismo** che sono limite al volere della maggioranza e vanno difesi anche con la forza
 - il **dissenso** è l'essenza della democrazia solo a patto che esso non riguardi l'esistenza stessa della democrazia
- *“La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi”* (Popper).

I limiti ai diritti fondamentali

- **Modalità di protezione della democrazia**
 - a) reati di opinione
 - b) divieto di abuso dei diritti fondamentali
 - c) incostituzionalità dei partiti politici anti-sistema
 - d) limiti alla revisione della Costituzione

I limiti ai diritti fondamentali

La tendenza delle democrazie a proteggersi dopo l'11.9.2001

- Dopo la vittoria internazionale dei principi del costituzionalismo moderno il potere costituente è morto, la storia è finita?
- Dopo l'11 settembre 2001 il potere costituente è risorto?
- Il mutamento del concetto di guerra: permanente, globale e contro un nemico indeterminato: il terrorismo
- Il consolidamento della legislazione emergenziale antiterrorismo a tutela della sicurezza interna rivolta soprattutto nei confronti degli stranieri

I limiti ai diritti fondamentali

- Per Costituzione la nostra non è democrazia protetta perché
 - le **riunioni** sono vietate non per quel che si discute ma perché non ci si riunisce in “modo pacifico e senz’armi” (art. 17)
 - le **associazioni** sono vietate non per i fini perseguiti, tranne che siano vietati già al singolo dalla legge penale, ma se agiscono in modo segreto o hanno una organizzazione di carattere militare (art. 18)
 - i **partiti** devono agire non per un fine ma con “metodo democratico” (art. 49)

I limiti ai diritti fondamentali

- non vi sono limiti ideologico-politici alla **libertà d'espressione** (art. 21) e a quella di **organizzazione sindacale** (art. 39)
- non si può perdere la **cittadinanza**, e quindi il **diritto di voto** per motivi politici (art. 22)
- il **dovere di fedeltà** alla Repubblica e alla Costituzione non impone un fine all'esercizio dei diritti fondamentali (art. 54)
- **Dopo l'11 settembre in Italia**: espulsione per via amministrativa; prelievo forzato; deroghe al segreto d'ufficio (ll. 431 e 438/2001; 43/2015); misure di prevenzione e repressione del terrorismo internazionale (c.d. *foreign fighters*) (l. 43/2015)

I limiti ai diritti fondamentali

II DIRITTO DI RESISTENZA

- Estrema difesa della democrazia da atti radicalmente contrari ai principi e valori supremi della Costituzione perché «quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere» (Brecht)
- Diversa da rivoluzione (nuovo ordinamento) o disobbedienza civile non violenta contro obbligo specifico, eventualmente poi riconosciuta come obiezione di coscienza
- Forme di esercizio: passiva (disobbedienza) o attiva (contestazione) - individuale o collettiva
- Previsto in Costituzione non espressamente (art. 50.2 Progetto) ma ex artt. 52.1 (difesa della Patria) e 54.1 Cost. (fedeltà)
 - piuttosto limiti e controlli al potere politico